**Rapporto di minoranza**

**7535 R2** 24 ottobre 2018 TERRITORIO

**della Commissione della legislazione**

**sul messaggio 8 maggio 2018 concernente l'abrogazione della Legge sulle imprese artigianali (LIA)**

1. **PREMESSA**

Il presente rapporto richiama integralmente le considerazioni svolte nell’ambito del rapporto di maggioranza delle colleghe Rückert e Filippini, le quali, a loro volte, sviluppano correttamente la cronistoria legata alla LIA e agli approfondimenti svolti dalla sotto-commissione della Commissione della legislazione incaricata di occuparsi della LIA a fronte del Messaggio dell’8 maggio 2018.

Per evidenti ragioni di praticità si rinuncia qui a riprodurre integralmente il contenuto del rapporto delle colleghe Rückert e Filippini per quanto riguarda i punti I-IV., fermo restando che lo stesso, nella sostanza, è condiviso.

Il rapporto diverge invece in merito ad una conclusione, per i motivi che saranno indicati in seguito.

1. **Conclusioni**

La minoranza della Commissione condivide il giudizio positivo del rapporto di maggioranza in merito all’aumento del numero di ispettori e al miglioramento dell’efficienza nei controlli, grazie anche a una maggiore collaborazione interdipartimentale

La minoranza della Commissione condivide inoltre la richiesta contenuta nel rapporto di maggioranza di chiedere al Governo di presentare al Parlamento entro il mese di giugno 2019 un progetto di riorganizzazione interna, volto a migliorare le sinergie tra i Dipartimenti, allo scopo di accrescere il livello di efficienza dei controlli per monitorare le imprese artigianali.

In particolare il progetto dovrà contemplare proposte e progetti riguardo i seguenti aspetti:

* + migliorie sui controllo di Polizia
  + migliorie sul ruolo dell’ispettorato del lavoro
  + migliorie nell’ambito della gestione delle commesse pubbliche;
  + migliorie nell’ambito delle procedure nell’ambito della concessione di licenze edilizie

Per contro la minoranza della Commissione ritiene che, a fronte di un consenso diffuso alla presenza – nella legislazione ticinese – di una legge dedicata alle imprese artigianali, sia preferibile emendare la LIA dalla disposizioni verosimilmente incompatibili con il diritto superiore, piuttosto che abrogare la LIA e rinviare l’adozione di una nuova legge nel contesto di un’iniziativa parlamentare.

Considerati i tempi di evasione di un’iniziativa parlamentare previsti dalla LGC è in effetti verosimile che un’eventuale nuova LIA verrebbe discussa e decisa dal prossimo Gran Consiglio.

La minoranza della Commissione ritiene che sia responsabilità di questo Gran Consiglio risolvere, per quanto possibile definitivamente, la questione.

Le modifiche di legge proposte dal presente rapporto tengono conto delle conclusioni del gruppo di lavoro costituitosi a seguito delle sentenze del TRAM, rappresentativo delle forze politico e delle parti sociali, nonché delle audizioni svolte dalla Sottocommissione LIA.

Le modifiche di legge prevedono in particolare:

1. un obbligo di annuncio – gratuito e non vincolato a requisiti professionali e personali – per tutte le persone che intendono svolgere attività artigianale in Ticino, allo scopo di consentire all’autorità di monitorare la situazione del mercato artigianale in Ticino;
2. l’istituzione di un albo delle imprese certificate – facoltativo, legato al rispetto di requisiti professionali e personali e a pagamento – che conferirebbe alle imprese iscritte di contenere gli oneri burocratici in sede di commesse pubbliche.

In questo senso vengono così evasa la mozione Ghisla/Schnellm (per il suo punto 1) e archiviata la petizione del signor Genola.

Per quanto riguarda la mozione Ghisla/Schnellmann relativa alle tasse e multe la minoranza commissionale non vi entra nel merito.

Per la minoranza della Commissione legislazione:

Maurizio Agustoni e Carlo Lepori, correlatori

Corti - Gendotti - Ghisolfi

Disegno di

**LEGGE**

**sulle imprese artigianali (LIA)**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il rapporto di minoranza 24 ottobre 2018 n. 7535 R2 della Commissione della legislazione,

**d e c r e t a :**

**Capitolo primo**

**Disposizioni generali**

**Art. 1 - Scopo**

La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata tra le imprese artigianali, nell’interesse di tutte le parti interessate.

**Art. 2 - Definizione**

Sono considerate imprese artigianali assoggettate alla presente legge le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature e un organico proprio, eseguono sul territorio cantonale lavori artigianali nei settori professionali indicati dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

**Capitolo secondo**

**Albo delle imprese artigianali**

**Art. 3 - Istituzione**

1A garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese artigianali.

2Il Consiglio di Stato gestisce l’albo delle imprese artigianali in conformità con la legislazione in materia di protezione dati.

3Il regolamento ne disciplina i particolari.

**Art. 4 - Tenuta a giorno e pubblicità**

L’albo è conservato dal Consiglio di Stato, che provvede:

a) alla sua tenuta a giorno;

b) alla pubblicazione informatica degli annunci, delle iscrizioni, delle cancellazioni, delle radiazioni e delle rinunce;

c) alla pubblicazione, almeno una volta all’anno, dell’elenco delle imprese iscritte;

d) a rilasciare i relativi estratti.

**Art. 5 - Annuncio**

1Tutte le imprese artigianali che intendono eseguire lavori nei rispettivi campi di attività sul territorio del Cantone Ticino hanno l’obbligo di annunciarsi all’albo delle imprese artigianali e hanno il diritto di esservi iscritte.

2L’annuncio avviene un’unica volta, fatto salvo l’obbligo di annunciare ogni modifica.

**Art. 6 - Modifiche**

1Le imprese sono tenute ad annunciare ogni modifica che possa influire sulla tenuta dell’albo.

2Sono da notificare segnatamente la sostituzione del titolare o del membro dirigente effettivo, il cambiamento dello scopo sociale, della forma giuridica della società, le modifiche di domicilio, sede e recapiti dell’impresa.

**Art. 7 - Cancellazioni per perdita dei requisiti**

Sono cancellate dall’albo le imprese che non adempiono più ai requisiti di legge

**Art. 8 - Tasse**

La procedura di annuncio e di modifica delle iscrizioni nell’albo delle imprese artigianali obbligatorio è gratuita.

**Capitolo terzo**

**Albo delle imprese artigianali certificate**

**Art. 9 - Istituzione**

1Allo scopo di promuovere il rispetto delle norme in materia di mercato del lavoro, istituzioni sociali, edilizia, protezione dell’ambiente e di altri interessi pubblici è istituito un albo delle imprese artigianali certificate.

2Le imprese artigianali hanno diritto a essere iscritte all’albo se dispongono dei requisiti professionali e personali richiesti dagli art. 10 e 11

3Per le persone giuridiche i requisiti devono essere ossequiati da almeno un titolare o membro dirigente effettivo.

4Ai fini dell’iscrizione può essere considerato titolare o membro dirigente colui che partecipa effettivamente alla gestione della persona giuridica, vi dedica il proprio lavoro in modo prevalente e la rappresenta.

5Il Consiglio di Stato gestisce l’albo delle imprese artigianali in conformità con la legislazione in materia di protezione dati.

6Il regolamento ne disciplina i particolari.

**Art. 10 - Requisiti professionali**

1I requisiti professionali per l’iscrizione delle imprese artigianali sono definiti dal Consiglio di Stato nei singoli settori in base ai vigenti percorsi formativi federali e cantonali.

2Il Consiglio di Stato può sostituire l’esigenza di determinati titoli di studio con una sufficiente esperienza lavorativa, come pure richiedere un’adeguata pratica professionale quale dirigente di cantiere.

**Art. 11 - Requisiti personali**

I titolari dei requisiti di cui all’art. 11 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali:

a) avere l’esercizio dei diritti civili;

b) non avere subito, in Svizzera o all’estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;

c) godere di ottima reputazione;

d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stati, negli ultimi cinque anni, dichiarati in fallimento;

**Art. 12 - Imprese estere**

1Per l’iscrizione le imprese estere devono comprovare l’adempimento di tutti i requisiti stabiliti dalla presente legge. L’impresa estera deve indicare sulla documentazione prodotta a quale corrispondente dichiarazione svizzera si riferisce il singolo documento.

2La prova deve essere documentale e certificata dalle competenti autorità.

3I documenti devono essere muniti di postilla ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 settembre 1961.

**Art. 13 - Tasse**

L’iscrizione, le modifiche e la tenuta a giorno dell’albo delle imprese artigianali certificate sono soggette a una tassa secondo le modalità stabilite dal regolamento. Per le iscrizioni la tassa può ammontare al massimo a fr. 2'000.-, per la tenuta a giorno a fr. 500.- all’anno, in funzione del dispendio amministrativo e della massa salariale dell’impresa artigianale.

**Art 14 - Effetti dell’iscrizione**

1I fatti richiesti per l’iscrizione all’albo delle imprese certificate non devono più essere provati nell’ambito di una procedura di aggiudicazione secondo la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2011 nei rispettivi campi di attività.

2Il Regolamento disciplina i dettagli e le eccezioni.

**Capitolo quarto**

**Obblighi**

**Art. 15 - Obblighi delle imprese**

Le imprese artigianali sono tenute in particolare a:

a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell’ambiente;

b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul lavoro;

c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;

d) rispettare le disposizioni che disciplinano l’assunzione e l’impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;

e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell’ambito della riscossione delle imposte alla fonte;

f) non praticare concorrenza sleale.

**Art. 16 - Obblighi di notifica del committente**

1Nell’ambito della costruzione o trasformazione di edifici o impianti che richiedono il rilascio di una licenza edilizia, il committente è tenuto a notificare al Consiglio di Stato, per il tramite del Comune, il nominativo di ogni impresa artigianale attiva sul cantiere.

2La notifica deve avere luogo prima che l’impresa artigianale inizi i lavori.

**Capitolo quinto**

**Disposizioni organizzative e procedurali**

**Art. 17 - Consiglio di Stato**

1Il Consiglio di Stato allestisce il regolamento di applicazione e istituisce una Commissione di vigilanza sulle imprese artigianali (in seguito: la commissione).

2La commissione è nominata per un periodo di quattro anni ed è composta da cinque membri così ripartiti:

a) un presidente designato dal Consiglio di Stato;

b) due rappresentanti delle associazioni dei lavoratori;

c) due rappresentanti dell’Unione Associazioni dell’Edilizia.

**Art. 18 - Commissione di vigilanza**

1Alla commissione è delegata l’applicazione della presente legge e del relativo regolamento.

2Il segretariato assicurato dal Consiglio di Stato.

**Capitolo sesto**

**Procedimento disciplinare**

**Art. 19 - Misure**

1La violazione delle disposizioni della presente legge è punita dalla commissione con le seguenti misure disciplinari:

a) l’ammonimento

b) la sanzione pecuniaria fino a fr. 30'000.-;

c) la sospensione dall’albo delle imprese artigianali certificate

d) la radiazione dall’albo delle imprese artigianali certificate.

3La sospensione e la radiazione dall’albo deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale.

4Le persone giuridiche sono punibili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell’esercizio della loro funzione.

5L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dall’illecito.

**Art. 20 - Procedura**

1Il procedimento disciplinare è avviato d’ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

2L’interessato ha il diritto di essere sentito e di consultare gli atti.

3Al denunciante è comunicato l’avvio del procedimento.

**Capitolo settimo**

**Disposizioni varie e finali**

**Art. 21 - Rimedi di diritto**

Contro le decisioni della commissione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

La commissione può proporre una procedura di mediazione.

**Art. 22 - Disposizioni transitorie**

Le imprese artigianali che, all’entrata in vigore delle modifiche di legge del …, adempivano i requisiti per essere iscritte come imprese certificate non devono più dimostrare i requisiti per l’iscrizione.

Il Regolamento disciplina i dettagli e le eccezioni.

**Entrata in vigore**

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.